

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2016/142

del 12/04/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 527

del 12/04/2016

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA
GUARDASONI N. 25, 1° P., INT. 1 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA -
DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilina – le cui generalità sono indicate nell'”ALLEGATO A” al presente atto - è assegnataria dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Guardasoni n. 25, 1° p., int. 1;
- in data 19 febbraio 2015 dichiarava, a favore del convivente *more uxorio* allora 45enne – le cui generalità sono pure indicate nel detto ”ALLEGATO A” -, un'ospitalità temporanea per un anno, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 7);
- scaduta l'annualità, si constatava che l'ospite era ancora anagraficamente presente nella scheda di famiglia dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) dell'inquilina; pertanto, in assenza di rinnovo della dichiarazione di ospitalità temporanea, l'”Uff. Casa, con nota n. 71 del 22 febbraio c.a., provvedeva a sollecitare in tal senso l'inquilina, assegnandole il termine di 30 gg. dal ricevimento per ottemperare e ammonendola che l'omesso rinnovo configura una “grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi” (delib. cit., all. D, art. 1, 5° comma);

considerato che:

- il suddetto “avvio del procedimento” veniva notificato il 7 marzo successivo e pertanto il termine intimato per adempiere è scaduto il 6 aprile u.s.; a tutt'oggi l'ospite risulta ancora iscritto nella scheda anagrafica di famiglia dell'assegnataria, mentre la dichiarazione di ospitalità non è stata rinnovata, né l'inquilina ha coltivato alcun contraddittorio con l'”Uff. Casa; pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'”accertamento dei fatti” in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della sottoindicata legge regionale sull'ERP;

vista la l. Reg. E.-R. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., ed in particolare l'art. 30 comma 1, lett. b); visto il più volte citato regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare l'art. 1, 5° comma: “La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento, si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento”,

d i c h i a r a

l'inquilina decaduta dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a R.E. in Via Guardasoni n. 25, 1° p., int. 1;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- ☐ il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina stessa e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- ☐ a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ACER di R.E. il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ☐ ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07-11-2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessata e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio Sociale;
- ☐ contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.